

# PROVINCIA DI MANTOVA

## **ATTO DIRIGENZIALE n° 21 / 270 26/10/2012**

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

## Decisione

Si procede all'adozione dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento, individuate tra le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. alle condizioni e con le prescrizioni riportate nello specifico Allegato 1 e all'approvazione della modulistica specifica (modello 1a, 1b e 1c e allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

## Motivazione e Contesto di riferimento

Premesso che ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7, del medesimo decreto legislativo;
- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;
- l'autorità competente procede, ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto, l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Il D. Lgs. n. 128/2010 ha modificato il D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. prevedendo tra l'altro, nel nuovo elenco degli impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta, la seguente categoria:

nn) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

	<b>Categoria animale e tipologia di allevamento</b>	<b>N° Capi</b>
A	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
B	Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
C	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
D	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600

E	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1.000 a 2.500
F	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
G	Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
H	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
I	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
J	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
K	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
L	Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
M	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
N	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
O	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
P	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Q	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
R	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
S	Struzzi	Da 700 a 1.500

Si rende necessario l'adozione della autorizzazione generale di cui si tratta a seguito delle sopracitate modifiche apportate dal D. Lgs. n. 128/2010 e a seguito della emanazione della D.G.R. n. IX/3792 del 18 luglio 2012 della Regione Lombardia "Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 'Norme in materia ambientale': aggiornamento della D.G.R. n. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche", pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria n. 30 del 23/07/2012, con la quale tra l'altro, si approva il documento "Allegato 1", riportante l'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati e altre attività originanti una o più emissioni, presenti nel medesimo stabilimento e ricomprese nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, con i rispettivi sub-allegati:

- modello della domanda di adesione all'autorizzazione generale (Allegato 1a);
- modello di relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1b);
- modello di relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1c).

La Regione Lombardia con circolare n. 15008 del 20/07/2012, in accordo con le Associazioni di Categoria, le Province ha definito una procedura semplificata per la gestione dei procedimenti previsti dagli artt. 272, comma 2 e 269 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per le attività zootecniche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 281, comma 3, del citato decreto.

Tale procedura prevede:

1. la trasmissione entro il 31/07/2012, da Regione Lombardia a ciascuna Amministrazione Provinciale, quale autorità competente del procedimento, dell'elenco delle aziende agricole zootecniche individuate e ricadenti sul territorio provinciale, dandone informazione alle Associazioni di categoria e ai CAA;
2. che tale comunicazione costituisce, per ciascuna azienda inclusa nell'elenco, la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed il relativo avvio del procedimento a far data dal 31/07/2012, ovvero avvio del procedimento ordinario ai sensi dell'art. 269 per le attività ricadenti in tale regime autorizzativo;
3. che entro 90 giorni dal 31/07/2012 il gestore di ciascuna azienda:

- 3.1. se rientrante nelle soglie di cui alla D.G.R. n. 3792 del 18/07/2012 procede alla formalizzazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, secondo le modalità definite nella stessa delibera e nei relativi allegati, versando i relativi oneri istruttori ai sensi della D.G.R. n. 9201/2009;
- 3.2. se avente capacità (numero di capi) superiore alle soglie di cui alla D.G.R. n. 3792 del 18/07/2012, procede alla formalizzazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, versando i relativi oneri istruttori ai sensi della D.G.R. n. 9201/2009;
4. che salvo il caso di aziende già autorizzate ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Autorizzazione Integrata Ambientale) o di aziende non soggette ad autorizzazione (attività ad emissioni scarsamente rilevanti), scaduto il termine di 90 giorni senza che sia giunta alcuna comunicazione da parte dell'azienda, l'avvio del procedimento è da ritenersi decaduto e pertanto l'azienda agricola in esercizio in assenza di autorizzazione;
5. che ai sensi dell'art. 281, comma 3, l'autorità competente si pronuncia, secondo le modalità procedurali previste dai rispettivi procedimenti (in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 3, od ordinario ai sensi dell'art. 269) in un termine pari a 8 mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda, ossia dal 31/07/2012, come previsto dalla comunicazione di Regione Lombardia.

## **Riferimento normativo e atti di organizzazione interna**

### **Richiamati:**

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, e in particolare la parte quinta “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;
- il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- la L. R. 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*” i cui artt. 8.2 e 30.6 e 7 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera dal 01/01/2007;
- la D.G.R. n. 9201 del 30 marzo 2009 recante “*Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. n. 152/2006). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde. Revoca della d.G.R. n. 21204/2005*”;
- la D.G.R. n. IX/3792 del 18 luglio 2012 recante “*Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 'Norme in materia ambientale': aggiornamento della D.G.R. n. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche*”;
- la Circolare della Regione Lombardia n.T1.2012.0015008 del 20/07/2012;
- la comunicazione della Regione Lombardia relativa alla trasmissione dell'elenco delle attività zootecniche collocate sul territorio della Provincia di Mantova, estratto dal Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL);
- l'art. 107 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n. 29632/2012 del 22/06/2012 di attribuzione dell'incarico nella posizione

organizzativa denominata “*Servizio Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia*”;

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per l’assunzione del presente provvedimento

#### DETERMINA

Sulla base di quanto indicato nelle motivazioni e nel contesto di riferimento:

- 1) di recepire integralmente i contenuti della D.G.R. n. IX/3792 del 18 luglio 2012 e di adottare l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera derivanti da allevamenti effettuati in ambienti confinati e dalle attività ad essi funzionali e collaterali, presenti nel medesimo stabilimento, individuate tra le attività in deroga di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. alle condizioni e con le prescrizioni riportate nello specifico Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- 2) di recepire integralmente i contenuti della Circolare della Regione Lombardia n.T1.2012.0015008 del 20/07/2012;
- 3) di recepire integralmente e di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti modelli (Allegati 1a, 1b, 1c alla D.G.R. n. IX/3792 del 18 luglio 2012):
  - Allegato 1a “*Modello di domanda di adesione*”;
  - Allegato 1b “*Relazione Tecnica Semplificata per attività di molitura funzionale all’attività di allevamento*”;
  - Allegato 1c “*Relazione Tecnica Semplificata per attività di essiccazione funzionale all’attività di allevamento*”;
- 4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato Allegato 2 “*Modello di comunicazione amministrativa*”, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale;
- 5) di dare atto che, in considerazione dell’art. 272, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
  - l’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione, ossia decorrenti dalla data di efficacia dell’adesione come determinata ai sensi dei punti 1) e 2) della lettera F del sopracitato Allegato 1 (ovvero trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa);
  - non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento;
  - almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi previsti;
  - l’autorità competente provvede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - in caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione;

- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- 7) di dare atto che, per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche minimali che devono essere possedute dagli impianti di abbattimento eventualmente necessari, si deve fare riferimento alla D.G.R. n. 3552 del 30/05/2012 o ad altre indicazioni regionali, precisando che qualora siano proposti impianti di abbattimento difformi/non previsti da tale normativa tecnica, la domanda di adesione all'autorizzazione generale non potrà essere accolta (mentre resta ferma la possibilità di chiedere l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006);
- 8) di pubblicare il presente atto e gli allegati (Allegato 1, 1a, 1b, 1c e allegato 2) sul sito internet di questa Provincia.

Mantova, 26/10/2012

Il Dirigente del Settore  
(Arch. Giancarlo Leoni)

Allegati:

- Allegato 1: *“Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell’art. 272 comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”* (All. 1 della D.G.R. n. IX/3792 del 18 luglio 2012);
- Allegato 1a *“Modello di domanda di adesione”*;
- Allegato 1b *“Relazione Tecnica Semplificata per attività di molitura funzionale all’attività d’allevamento”*;
- Allegato 1c *“Relazione Tecnica Semplificata per attività di essiccazione funzionale all’attività d’allevamento”*;
- Allegato 2 *“Modello di comunicazione amministrativa”*